

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita, con Sede in Induno Olona (VA), l'Associazione denominata "CICOGNASOLIDALE", in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. E' un Ente del Terzo Settore, disciplinato dal presente statuto e che agisce in conformità al D.Lgs. 117/2017. L'acronimo ETS sarà inserito e mantenuto nella denominazione solo a seguito riconoscimento e conservazione della qualifica da parte dell'Istituzione preposta.

L'Associazione ha durata illimitata. Lo spostamento della sede nel territorio del Comune non comporta modifica dello statuto ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Finalità e attività

Art. 2. L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidaristiche, sociali e civiche mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, prevalentemente in favore di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati.

Art. 3.

L'Associazione in particolare si propone di aiutare, le persone, i minori in particolare, colpite dalle radiazioni sprigionatesi a seguito dell'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, offrendo anche ospitalità in Italia e portando aiuti umanitari in loco.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi esercitando in via esclusiva o principale le seguenti attività:

- Accoglienza umanitaria temporanea (di cui lett. r, c. 1, art. 5, D.Lgs. 17/2017);
- Alloggio di carattere residenziale temporaneo diretto a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali e formativi (di cui lett. q, c. 1, art. 5, D.Lgs. 17/2007);
- Formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo ed al contrasto della povertà educativa (di cui lett. l, c. 1, art. 5, D.Lgs. 17/2007).

L'Associazione quindi potrà, a titolo, esemplificativo e non esaustivo:

- Ospitare bambini ed adulti al fine di consentire un risanamento dalle radiazioni e consentire di trascorrere un periodo di tempo fuori dall'usuale contesto sociale ove possono essersi create tensioni sociali a causa anche della ristrettezza economica;
- Organizzare corsi, incontri, seminari o altro, con differenti mezzi di informazione e diffusione, al fine di stimolare la frequentazione scolastica ed il perseguimento di traguardi educativi.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti della normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

L'organo deputato all'individuazione delle attività che l'Associazione potrà svolgere è l'Assemblea degli associati.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta di fondi e materiali al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari, da individuare unicamente tra gli associati, con facoltà di rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività ed adeguatamente documentate, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite. Gli stessi devono essere assicurati contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Associati

Art. 6. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza di tutti gli Associati.

Possono diventare Associati, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e ne condividano gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero, approvino e rispettino lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. Il mantenimento della qualifica di Associato è subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione ad Associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri degli associati

Art. 9. Gli Associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, se iscritti da almeno tre mesi, nonché di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. La qualifica di Associato non è trasmissibile e non è collegata ad alcuna titolarità di natura patrimoniale, nemmeno in forma indivisa.

Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti e diritto alla consultazione dei Libri e Registri sociali, con modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualità di Associato si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di Associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di Associati nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, l'Associato escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, nessun legittimato ha diritto ad alcuna liquidazione, restituzione, rimborso o altro.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non

hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle eventuali spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea degli Associati

Art. 13. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli Associati. L'Assemblea, luogo preposto al confronto tra gli Associati, è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso a tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 7 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Consiglieri o membri di altro organo dell'Associazione non possono essere portatori di delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle delibere di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
- definisce il programma annuale delle attività;
- nomina i consiglieri ed i candidati alle altre cariche elettive, determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare della quota associativa e il termine ultimo per il versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza degli Associati ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento

dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 6 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mail 7 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli Associati.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il rendiconto preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Associati;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione degli Associati come da art. 10.

Art. 22. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio e della tenuta dei Libri e Registri. Cura la redazione dei resoconti consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, che trascrive sugli appositi libri.

Patrimonio, esercizio sociale e rendiconto

Art. 26. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali e strumentali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il rendiconto annuale deve essere redatto in conformità al D.M. di cui all'art. 13 c. 3 del D.Lgs. 117/2017 e deve essere approvato dall'Assemblea.

Art. 29. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione non può distribuire, nemmeno indirettamente, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea, riunita in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto, che nomina un Liquidatore e delibera la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, nei termini di cui sotto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a uno o più Enti di Terzo Settore, aventi finalità analoghe.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli Associati.

Norma finale

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Enti del Terzo Settore, in particolare alla Legge 106 del 06/06/2016 ed al D.Lgs. 117 del 03/07/2017 s.m.i., e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.